importazioni dagli altri Stati membri ; che la concessione di un contingente tariffario di 2.000 tonnellate sembra adeguata ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario, in particolare, evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che, in particolare, è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri ; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione di un contingente tariffario per le polveri di ferro o di acciaio, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate al dazio del 3,2 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3,2 % è concesso al Regno dei Paesi Bassi per le sue importazioni dei paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di polveri di ferro o di acciaio, di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 2.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le polveri di ferro o di acciaio della voce 73.05 A

(66/648/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 13 giugno 1966 con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 1.100 tonnellate al dazio del 2,9 % per le polveri di ferro o di acciaio, di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nel-

l'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio erano importate nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 %,

Considerando che i dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	1.129	1.226	1.549	1.329	1.391	1.050
Importazioni :						
— da paesi terzi	971	1.128,6	1.398,4	1.206,1	1.127,5	846,3
— dagli altri Stati membri	202,9	177,4	250,6	224	259,7	229,8
di cui : Repubbl. federale di Germania	174	138	190	110	190,8	187,1
Esportazioni	44,8	79,5	99,7	100,7	2,2	25,8

Considerando che l'Unione economica belgo-lussemburghese non produce polveri di ferro o di acciaio e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire il suo fabbisogno ;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nell'Unione economica belgo-lussemburghese di polveri di ferro o di acciaio provenienti da paesi terzi rappresentano in media più dell'81 % delle importazioni totali di detti prodotti ; che, di conseguenza, l'approvvigionamento dell'Unione economica belgo-lussemburghese dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti di cui trattasi, dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ; che, per quanto riguarda in particolare gli Stati membri richiedenti, gli inconvenienti cui occorre rimediare devono essere valutati non sulla base dell'aumento dei propri dazi doganali bensì in funzione delle conseguenze di tale aumento ;

Considerando che, per le polveri di ferro o di acciaio, la domanda dell'Unione economica belgo-lussemburghese si riferisce essenzialmente a polveri di qualità particolari destinate alla copertura di bacchette per saldatura e la cui incidenza al livello dei prezzi dei prodotti finiti è tutt'altro che trascurabile ; che, sebbene la produzione comunitaria sia qualitativamente insufficiente, essa è nondimeno in grado di coprire in certa misura il fabbisogno del Regno del Belgio e del Granducato del Lussemburgo ;

Considerando pertanto che gli inconvenienti riscontrati dagli Stati membri richiedenti per le polveri in oggetto non appaiono gravi ; che, tenendo conto della necessità di garantire l'approvvigionamento della Comunità per questa materia di base, tali inconvenienti sembrano tuttavia giustificare una deroga agli imperativi di una pronta instaurazione della tariffa doganale comune ;

Considerando che la media abituale delle importazioni totali in questi ultimi anni è stata di 1.400 tonnellate per cui il basso livello registrato nel 1965 sembra avere un carattere accidentale e non essere rappresentativo di una tendenza effettiva ; che, a quanto è dato prevedere, il volume totale delle importazioni per il 1966 e il 1967 si manterrà intorno al livello sopra menzionato di 1.400 tonnellate ; che il volume delle esportazioni sembra inoltre divenire trascurabile ; che, in tali condizioni, il volume contingentale di 1.100 tonnellate chiesto dall'Unione economica belgo-lussemburghese appare giustificato ; che, in effetti, anche se in generale la produzione comunitaria delle polveri di ferro o di acciaio appare destinata ad aumentare, il volume del contingente sopra menzionato lascia un margine sufficiente per le importazioni degli altri Stati membri ;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del Trattato, il Consiglio ha la facoltà di concedere contingenti tariffari a dazio ridotto o

nullo e che, concedendo un contingente tariffario, è necessario in particolare evitare il rischio di spostamenti di attività a svantaggio di altri Stati membri ; che in particolare è opportuno tener conto per ciascun prodotto del grado di ravvicinamento al dazio della tariffa doganale comune, nonché del grado di riduzione dei dazi doganali tra gli Stati membri; che il Consiglio deve tener conto anche della situazione particolare di ciascun prodotto per il quale viene richiesto un contingente tariffario ;

Considerando che, tenendo conto di quanto precede nonché della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione di queste materie di base nella Comunità, si può ritenere opportuna la concessione, per le polveri di ferro o di acciaio di un contingente tariffario nei limiti di un quantitativo di 1.100 tonnellate al dazio del 3,2 % ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che ciascuno Stato membro applichi alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3,2 % è concesso al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le loro importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione, sul loro territorio, di polveri di ferro o di acciaio di cui alla voce 73.05 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 1.100 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

Il Regno del Belgio ed il Granducato del Lussemburgo sono destinatari della presente decisione

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS